



Stato al 7 settembre 2007

PROMEMORIA PER LE DOMANDE ESTERE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Tutte le domande di assistenza giudiziaria in materia penale indirizzate alla Svizzera devono sottostare alle seguenti condizioni e contenere le seguenti indicazioni:

1. Base legale

- Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 / altro Accordo contenente delle disposizioni sull'assistenza giudiziaria; o
- trattato bilaterale; o
- dichiarazione / accordo di reciprocità.

2. Autorità richiedente

- Indicare l'autorità incaricata dell'inchiesta o del perseguimento penale; e
- indicare l'organo / l'autorità penale competente da cui emana la domanda. Si consiglia d'indicare una persona che sia al corrente del caso, con i suoi numeri di telefono e di telefax.

3. Oggetto della richiesta

- Inchiesta o procedura penale avviata dinanzi ad un'autorità giudiziaria; o
- inchiesta preliminare di un'autorità incaricata dell'istruzione delle infrazioni, nella misura in cui sia possibile adire il giudice penale nel corso della procedura estera.

4. Persone contro cui è diretto il procedimento penale

- Indicare nel modo più preciso possibile i dati della persona contro cui è diretto il procedimento penale (cognome, nome, nazionalità, data e luogo di nascita, professione, indirizzo, ecc.) .

5. Esposto dei fatti e qualificazione giuridica

- Descrivere i fatti essenziali indicando il luogo, la data e il modo in cui è stato commesso il reato. Nel caso in cui l'esposto dei fatti sia complesso e complicato, è necessario allegare un riassunto dei fatti principali; e
- indicare la qualificazione giuridica dei fatti (assassinio, furto, truffa ecc.) .

6. Motivo della domanda

- Dimostrare la relazione della procedura estera con le misure richieste;
- indicare in modo preciso le prove ricercate e le azioni richieste (blocco del conto X presso la banca Y; confisca / consegna dei documenti XY; interrogatorio del testimone Z, ecc.);
- nel caso di interrogatori di persone, redigere un questionario;
- nel caso di perquisizione, confisca e consegna, allegare un attestato di liceità delle misure nello Stato richiedente (si applica unicamente agli Stati con i quali non esiste un accordo in materia di assistenza giudiziaria penale).

7. Applicazione del diritto di procedura estero durante l'esecuzione (eccezione)

- Indicare la ragione per la quale è necessario applicare la disposizione estera in occasione dell'esecuzione della richiesta; e
- produrre la disposizione in questione.

8. Presenza di partecipanti alla procedura in occasione dell'esecuzione (eccezione)

- Motivare la presenza della persona durante l'esecuzione; e
- descrivere in modo preciso l'identità e la funzione di questa persona.

9. Forma della domanda

- Scritta;
- la legalizzazione dei documenti ufficiali non è necessaria.

10. Lingua / traduzione

- Redigere la domanda in italiano, francese o tedesco; altrimenti
- allegare una traduzione in una di queste tre lingue ufficiali.

11. Vie di trasmissione

- Per la via diplomatica all'Ufficio federale di giustizia del Dipartimento di giustizia e polizia a Berna, a meno che sia stata convenuta un'altra via di trasmissione (per il tramite del Ministero di giustizia o per corrispondenza diretta con l'autorità richiesta);
- in caso d'urgenza per il tramite di Interpol; la richiesta deve essere confermata trasmettendo l'originale per la via ufficiale all'Ufficio federale di giustizia.